

INAIL, con circolare 51 del 30/12/2016, ha pubblicato il **Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro**, a valere sulla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 166.

Beneficiari

Il datore di lavoro coinvolto quale parte attiva ai fini della realizzazione degli interventi per il reinserimento del lavoratore è quello dell'unità produttiva presso la quale il disabile da lavoro svolgeva abitualmente la propria attività lavorativa al verificarsi dell'infortunio o della malattia professionale o al manifestarsi dell'aggravamento delle limitazioni funzionali preesistenti e conseguenti all'evento lesivo verificatosi anche presso altro datore di lavoro.

Il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della persona giuridica, per poter accedere al sostegno dell'Inail, deve possedere i seguenti requisiti:

- essere in regola, per tutta la durata del progetto, con l'iscrizione ai pubblici Registri o Albi obbligatori previsti in ragione della propria attività o forma giuridica;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposto ad alcuna procedura concorsuale o a procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni salvo il caso di concordato con continuità aziendale;
- essere assoggettato e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva.
- non deve aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Soggetti destinatari degli interventi previsti sono tutti i lavoratori con disabilità da lavoro tutelati dall'Inail che, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento e delle connesse limitazioni funzionali, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell'attività lavorativa. Peraltro, i destinatari dei predetti interventi possono essere anche gli infortunati e i tecnopatici che, pur non avendo riportato conseguenze inabilitanti di particolare gravità, necessitano, comunque, di interventi personalizzati di sostegno al reinserimento lavorativo, in relazione alle limitazioni funzionali conseguenti all'evento lesivo e alle caratteristiche della specifica mansione svolta.

Al fine di poter accedere agli interventi, è necessario che la valutazione delle limitazioni funzionali conseguenti all'evento lesivo in relazione alla mansione specifica trovi riscontro in un giudizio formulato dal medico competente, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, o dal Servizio di prevenzione dell'ASL, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 300/70, da cui risulti l'idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero l'inidoneità temporanea o permanente del lavoratore.

Si evidenzia che sono compresi nell'ambito dei soggetti destinatari anche i lavoratori già disabili da lavoro che, a seguito di un aggravamento, anche soltanto funzionale, correlato a un precedente evento lesivo, pur in assenza di una nuova valutazione del danno permanente da parte dell'Inail, abbiano conseguito dal medico competente o dal Servizio di prevenzione dell'ASL un giudizio di idoneità alla mansione specifica tra quelli sopra riportati.

Iniziative ammissibili

Il Regolamento disciplina gli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro, presso il datore di lavoro per il quale l'assicurato svolgeva la propria attività al verificarsi dell'evento infortunistico o del manifestarsi della malattia professionale o al momento del relativo aggravamento.

Gli interventi per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro previsti dal Regolamento hanno come finalità quella di dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici:

1. prioritariamente con la stessa mansione alla quale il lavoratore era adibito precedentemente al verificarsi dell'evento lesivo o dell'aggravamento e nell'ambito della stessa azienda/datore di lavoro;
2. ovvero con una mansione diversa, sempre nell'ambito della stessa azienda/datore di lavoro, laddove il disabile non possa più svolgere la precedente mansione.

Il Regolamento individua tre distinte tipologie di interventi finalizzati al reinserimento e all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro:

- a) interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro che comprendono gli interventi edilizi, impiantistici e domotici nonché i dispositivi finalizzati a consentire l'accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro.
- b) interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro che comprendono gli interventi di adeguamento di arredi facenti parte della postazione di lavoro, gli ausili e i dispositivi tecnologici, informatici o di automazione funzionali all'adeguamento della postazione o delle attrezzature di lavoro, ivi compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli costituenti strumento di lavoro.
- c) interventi di formazione che comprendono sia gli interventi personalizzati di addestramento all'utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature di lavoro connessi ai predetti adeguamenti, sia quelli di formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all'adibizione ad altra mansione.

Contributi

L'Inail assicura la copertura dei costi derivanti dalla realizzazione degli interventi nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziare nel bilancio dall'Istituto. Per l'anno 2017 le risorse stanziare ammontano 21.200.000 euro.

Nell'ambito di ciascun Progetto, sono stati fissati limiti massimi complessivi di spesa rimborsabile dall'Inail, comprensivi di ogni onere e imposta, differenziati per tipologia di interventi e pari a:

- **95.000 euro** per tutti gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;
- **40.000 euro** per tutti gli interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro;
- **15.000 euro** per tutti gli interventi di formazione.

Le spese sostenute dall'Inail per i suddetti interventi rientrano nel campo di applicazione degli articoli 31 e 34 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ad essi **non** si applica il regime "de minimis" previsto dal Regolamento (UE) n.1407/2013.

Procedure e termini

Gli interventi di cui sopra sono individuati nell'ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato elaborato dall'équipe multidisciplinare di I livello della Sede locale competente per domicilio del lavoratore con l'apporto delle professionalità delle Consulenze tecniche dell'Istituto e con il coinvolgimento del lavoratore e del datore di lavoro.

I contributi sono erogati **fino esaurimento fondi**.

Riferimenti normativi

- [Circolare n. 51 del 30 dicembre 2016](#)
- [Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, in attuazione dell'articolo 1, comma 166, Legge 23 dicembre 2014, n. 190.](#)